COPIA CONTROLLATA

CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO BIOLOGICO

REG 001

REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
10	08.08.2015	RQ	RCe	AU
09	19.12.2014	RQ	RCe	AU
08	30.09.2014	RQ	RCe	AU
07	28.02.2014	RQ	RCe	AU
06	15.10.2013	RQ	RCe	AU
05	29.01.2013	RQ	RCe	AU
04	31.10.2012	RQ	RCe	AU
03	16.07.2012	RQ	RCe	AU
02	10.01.2012	RQ	RCe	AU
01	18.01.2011	RQ	RCe	AU
00	29.07.2010	RQ	RCe	AU

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

PREMESSA

Il Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, è la base normativa di riferimento per il metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e le indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; questo prevede norme tecniche e di comportamento che devono essere applicate dagli operatori per tutte le fasi di produzione, preparazione e importazione da paesi terzi e prescrive un'attività di controllo al fine di verificare il rispetto di quanto previsto.

L'**ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.** è un organismo di controllo e certificazione autorizzato dalle autorità pubbliche competenti in applicazione del Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato OCC.

Il presente documento contiene una serie di prescrizioni alle quali ogni Op, di seguito denominato Op, si deve attenere per poter entrare nel sistema di controllo dell'OCC al fine di considerare la propria attività certificata ai sensi e per effetto del Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 OGGETTO

L'oggetto del presente documento è quello di stabilire obblighi e impegni reciproci dell'OCC e degli operatori. In particolare vengono disciplinate: le modalità che devono essere seguite dagli operatori per accedere e permanere nel sistema di controllo, le modalità per la richiesta e l'ottenimento dei documenti di certificazione nonché le modalità per la gestione del programma di certificazione on-line denominato "GestCert". L'accesso al processo di certificazione non dipende dalla dimensione dell'azienda, dalla condizione di appartenenza ad una qualsiasi organizzazione o gruppo, da condizioni economico finanziarie o di altro tipo. Le modalità di gestione del sistema di controllo applicato dall'OCC saranno esplicitate meglio nei successivi articoli del presente documento.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

SCHEMA CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

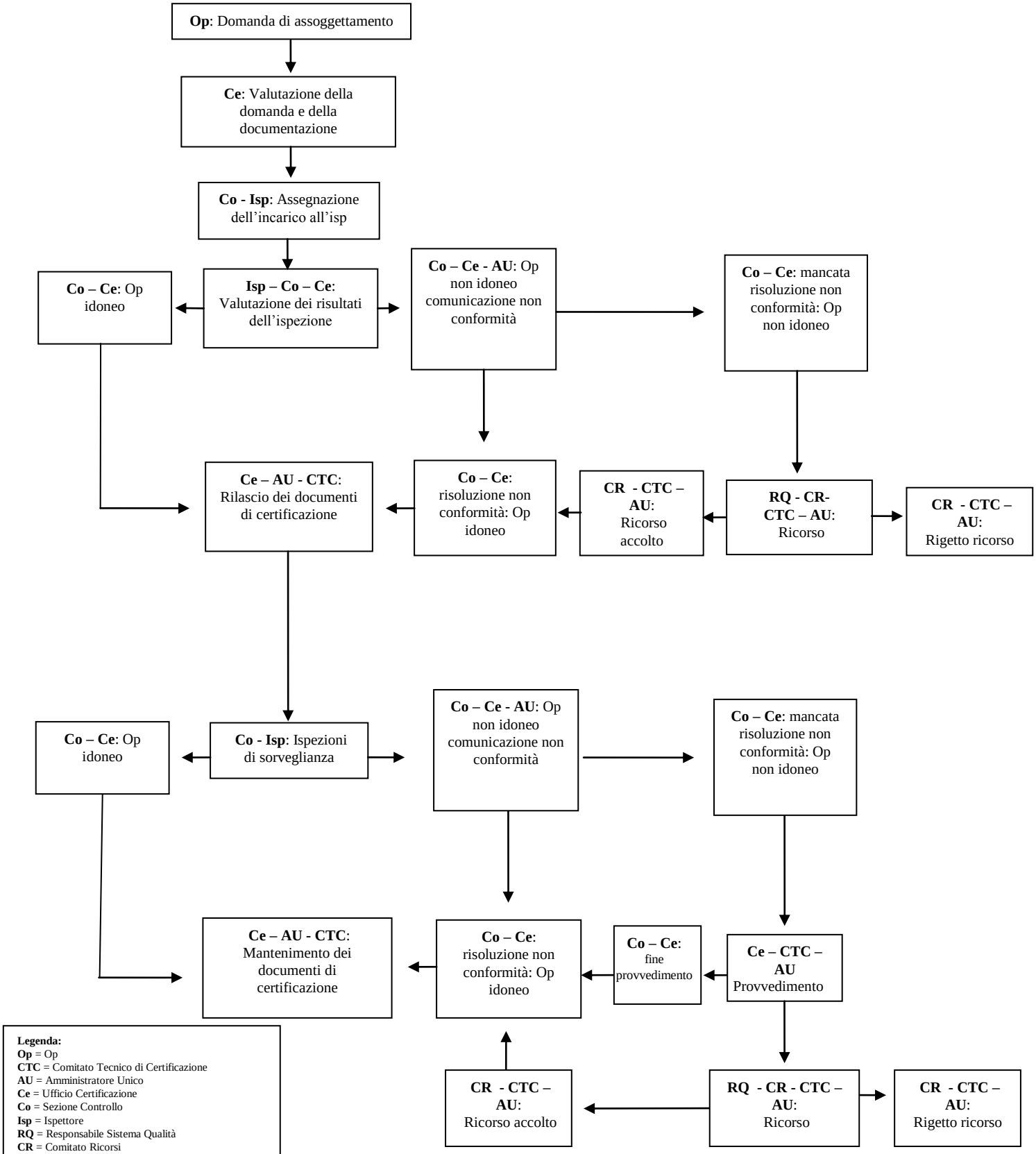

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Art. 2 MODALITÀ DI INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

L'Op che intende avvalersi del servizio di controllo e certificazione fornito dall'OCC, deve presentare alla sede nazionale, la *Domanda di Assoggettamento* utilizzando il modulo *MD 045* e la notifica di attività di produzione con metodo biologico. La notifica deve essere presentata attraverso il Sistema Informativo Biologico SIB (sistema nazionale) ovvero attraverso il SI-R (sistema regionale) ove presente. La notifica di attività di produzione con metodo biologico cartacea (stampata dal sistema), deve essere inviata agli uffici competenti per la vigilanza della propria Regione o Provincia autonoma e, solo nel caso di importazione da paesi terzi, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L'OCC prende atto della richiesta da parte dell'Op di essere inserito nel proprio sistema di controllo e verifica/richiede la documentazione che l'Op è tenuto a presentare:

a) Operatori con produzioni vegetali

- Planimetria catastale dell'azienda;
- Planimetria strutture aziendali;
- Certificati catastali relativi ai terreni ed alle strutture in possesso o nella disponibilità dell'Op per l'attività produttiva;
- Copia delle autorizzazioni sanitarie, nel caso in cui nell'ambito dell'azienda ci sono impianti per preparazioni alimentari;
- Copia dei documenti che dimostrano i titoli di possesso delle superfici e delle strutture;
- Relazione tecnica con la descrizione completa dell'unità di produzione, dell'attività e degli eventuali stabilimenti; delle misure concrete che si vogliono adottare per garantire il rispetto della normativa vigente e le misure precauzionali per ridurre eventuali rischi.

b) Operatori con produzioni zootecniche

- Planimetria dei locali utilizzati per l'attività zootecnica;
- Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
- Piano di gestione dell'allevamento;
- Copia delle autorizzazioni sanitarie, nel caso in cui nell'ambito dell'azienda ci sono impianti per preparazioni alimentari;
- Copia delle documentazioni attestanti l'iscrizione all'anagrafe zootecnica (autorizzazioni ASL, registri di stalla, piani di risanamento)
- Relazione tecnica con la descrizione completa dell'unità di produzione, dell'attività e degli eventuali stabilimenti; delle misure concrete che si vogliono

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

adottare per garantire il rispetto della normativa vigente e le misure precauzionale per ridurre eventuali rischi.

c) Operatori con attività di preparazione

- Planimetria degli stabilimenti e degli impianti;
- Copia delle autorizzazioni sanitarie.
- Copia dei documenti che dimostrano i titoli di possesso delle strutture;
- Relazione tecnica con la descrizione completa dell'unità di produzione e dell'attività; delle misure concrete che si vogliono adottare per garantire il rispetto della normativa vigente e le misure precauzionali per ridurre eventuali rischi.

d)Operatori con attività di importazione

- Planimetria degli stabilimenti e degli impianti;
- Copia delle autorizzazioni sanitarie;
- Autorizzazione all'importazione di prodotti della filiera alimentare concessa dal Mi.P.A.A.F.;
- Copia dei documenti che dimostrano i titoli di possesso delle strutture eventualmente in uso;
- Relazione tecnica con la descrizione completa dell'unità di produzione e dell'attività; delle misure concrete che si vogliono adottare per garantire il rispetto della normativa vigente e le misure precauzionali per ridurre eventuali rischi.

Gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi ed indirizzi degli operatori soggetti al controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

ART. 3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

L'OCC sviluppa l'attività di controllo attraverso delle visite ispettive presso le unità di produzione che l'Op ha notificato e con verifiche documentali effettuate presso gli Uffici. Le non conformità riscontrate durante l'attività di controllo, saranno oggetto di successiva valutazione da parte dell'Ufficio Certificazione.

Per l'attività di controllo esterna si avvale di ispettori autorizzati e istruiti allo scopo.

CATEGORIA DI ATTIVITA': *PRODUZIONE*

Prima visita di controllo – Fase di avvio:

La fase di avvio è l'atto preliminare per la valutazione dell'idoneità dell'Op ad essere inserito nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC, è finalizzata alla verifica dell'esistenza di una organizzazione aziendale al riscontro della

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

documentazione che l'Op ha fornito e alla conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

La prima visita di controllo è effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della notifica previo avviso all'Op. L'esecuzione entro i termini previsti è garantita a condizione che la documentazione ricevuta dall'OCC sia corretta e completa.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

L'ispettore incaricato:

- Verifica tutte le superfici dichiarate in notifica, compresi eventuali riscontri di documenti che provano il possesso (riscontro tra le planimetrie catastali e la realtà dei luoghi);
- Verifica i confini aziendali (indicando eventuali fattori di rischio ambientale ed eventuali relativi elementi di protezione);
- Verifica tutte le strutture aziendali, i locali di stoccaggio prodotti e quelli adibiti al magazzinaggio dei mezzi tecnici e/o attrezzature. Eventuali attività di preparazione alimentare connesse all'azienda.
- Suddivide l'azienda in appezzamenti, intendendo per appezzamento la superficie omogenea per destinazione produttiva identificabile quale unità fisica condotta secondo il medesimo metodo agricolo di produzione, indicando eventuali misure da adottare per il rispetto della normativa vigente.

Inoltre, nel caso in cui l'azienda abbia anche attività di produzione zootecnica, l'ispettore :

- Verifica tutto il patrimonio zootecnico dichiarato (riscontro con i registri sanitari e la realtà)
- Verifica tutte le strutture adibite alla stabulazione, allevamento, ecc.. Eventuali attività di preparazione alimentare connesse all'azienda;
- Verifica il rapporto U.B.A./S.A.U;
- Verifica le eventuali deroghe richieste e da concedere;
- Indica eventuali misure da adottare per il rispetto della normativa vigente, verifica l'applicazione del piano di gestione dell'allevamento nonché del programma di utilizzo delle deiezioni.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione d'ispezione, come previsto dalla PRQ 001 e LST 009, che devono essere firmati dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Verifiche successive alla Fase di avvio - Ispezioni colturali:

Le ispezioni colturali hanno lo scopo di verificare la corretta e continua applicazione del metodo di produzione biologico, in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Le ispezioni colturali saranno effettuate periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno in applicazione del Piano annuale dei controlli previsto dall'OCC; potranno essere effettuate anche senza alcun preavviso. Il Piano annuale dei controlli è basato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità al metodo dell'agricoltura biologica, che consente di definire lo schema più adeguato per controllare ogni singolo Op. In tal modo gli operatori saranno classificati in base ad una frequenza minima annuale di controlli individuando tre gruppi:

- Operatori a basso rischio, per i quali si prevede un controllo;
- Operatori a medio rischio, per i quali si prevedono due controlli;
- Operatori ad alto rischio, per i quali si prevedono tre controlli;

Le classi di rischio sono potenzialmente variabili nel tempo in funzione della criticità dell'Op stesso.

Alla pianificazione delle ispezioni è associato un piano di campionamento la cui elaborazione tiene conto della valutazione della classe di rischio:

- Per gli operatori a basso rischio, non si prevedono campionamenti;
- Per gli operatori a medio rischio, si prevedono i campionamenti su un numero pari al 25 % degli operatori;
- Per gli operatori ad alto rischio, si prevedono i campionamenti su un numero pari al 100 % degli operatori.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Saranno oggetto di verifica:

- Tutti gli appezzamenti aziendali e le strutture assoggettate al controllo dell' OCC ed il rispetto della normativa vigente;
- la conformità al Programma Annuale di Produzione;

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

- le registrazioni che dovranno tenere gli operatori per dare evidenza delle operazioni colturali effettuate, delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti e commercializzati con i riferimenti dell'Agricoltura Biologica.
- La documentazione fornita dall'Op (documenti attestanti la certificazione di eventuali materie prime impiegate, evidenze del materiale di propagazione eventualmente utilizzato ovvero delle richieste di deroga trasmesse all'E.N.S.E, ecc.);

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica in funzione di eventuali dubbi emersi durante la verifica ovvero applica il piano annuale dei campionamenti previsto dall'OCC. Possono essere oggetto di campionamento prodotti vegetali o zootecnici, suolo agrario, mezzi tecnici e ogni altra matrice che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione d'ispezione, come previsto dalla PRQ 002 e LST 009, che devono essere firmati dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega.

CATEGORIA DI ATTIVITA': *PREPARAZIONE*

Prima visita di controllo – Fase di avvio:

La fase di avvio è l'atto preliminare per la valutazione dell'idoneità dell'Op ad essere inserito nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC, è finalizzata alla verifica dell'esistenza di una organizzazione aziendale al riscontro della documentazione che l'Op ha fornito e alla conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

La prima visita di controllo è effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della Notifica previo avviso all'Op. L'esecuzione entro i termini previsti è garantita a condizione che la documentazione ricevuta dall'OCC sia corretta e completa.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Saranno oggetto di verifica:

- Gli impianti di lavorazione ed i locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; prendendo atto delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

  Per gli operatori che producono sia in "biologico" che in "convenzionale", l'ispettore accerta:

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

- La separazione dei cicli produttivi (fisica o temporale)
- La possibilità di garanzia di pulizia degli impianti prima di ogni lavorazione di prodotto biologico;
- La separazione fisica dei locali di stoccaggio delle materie prime dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica in funzione di eventuali dubbi emersi durante la verifica ovvero applica il Piano annuale dei campionamenti previsto dall'OCC. Possono essere oggetto di campionamento prodotti vegetali o zootecnici, mezzi tecnici e ogni altra matrice che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione d'ispezione, come previsto dalla PRQ 001 e LST 009, che devono essere firmati dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega.

Verifiche successive alla Fase di avvio - Sorveglianza:

Le ispezioni di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la corretta e continua applicazione del metodo di produzione biologico, in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Dette ispezioni saranno effettuate periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno in applicazione del Piano annuale dei controlli previsto dall'OCC; potranno essere effettuate anche senza alcun preavviso. Il Piano annuale dei controlli è basato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità al metodo dell'agricoltura biologica, che consente di definire lo schema più adeguato per controllare ogni singolo Op. In tal modo gli operatori saranno classificati in base ad una frequenza minima annuale di controlli individuando tre gruppi:

- Operatori a basso rischio, per i quali si prevede un controllo;
- Operatori a medio rischio, per i quali si prevedono due controlli;
- Operatori ad alto rischio, per i quali si prevedono tre controlli;

Le classi di rischio sono potenzialmente variabili nel tempo in funzione della criticità dell'Op stesso.

Alla pianificazione delle ispezioni è associato un piano di campionamento la cui elaborazione tiene conto della valutazione della classe di rischio:

- Per gli operatori a basso rischio, non si prevedono campionamenti;
- Per gli operatori a medio rischio, si prevedono i campionamenti su un numero pari al 25 % degli operatori;
- Per gli operatori ad alto rischio, si prevedono i campionamenti su un numero pari al 100 % degli operatori.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Saranno oggetto di verifica:

- Il controllo dei fornitori delle materie prime, verificando i documenti fiscali e le relative certificazioni, nonché la regolarità delle annotazioni sul registro di carico.
- Il controllo delle annotazioni sulla scheda preparazione prodotti, al fine di verificare le quantità di prodotti ottenuti nei diversi cicli di lavorazione;
- Il controllo sui prodotti venduti, verificando i documenti fiscali nonché la regolarità delle annotazioni sul registro di scarico. Nel caso di prodotti finiti etichettati, verifica l'idoneità delle etichette e la corretta gestione della contabilità di queste.

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica in funzione di eventuali dubbi emersi durante la verifica ovvero applica il Piano annuale dei campionamenti previsto dall'OCC. Possono essere oggetto di campionamento prodotti vegetali o zootecnici, mezzi tecnici e ogni altra matrice che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione d'ispezione, come previsto dalla PRQ 002 e LST 009, che devono essere firmati dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega.

CATEGORIA DI ATTIVITA': *IMPORTAZIONE*

Prima visita di controllo – Fase di avvio:

La fase di avvio è l'atto preliminare per la valutazione dell'idoneità dell'Op ad essere inserito nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC, è finalizzata alla verifica dell'esistenza di una organizzazione aziendale al riscontro della documentazione che l'Op ha fornito e alla conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni ed alla normativa nazionale e regionale vigente.

La prima visita di controllo è effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della notifica previo avviso all'Op. L'esecuzione entro i termini previsti è garantita a condizione che la documentazione ricevuta dall'OCC sia corretta e completa.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Al fine di stabilire l'idoneità dell'Op e/o della struttura di preparazione, l'ispettore verifica la documentazione riguardante l'attività di importazione poi prosegue la verifica secondo quanto stabilito per l'attività di Preparazione.

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica in funzione di eventuali dubbi emersi durante la verifica ovvero applica il Piano annuale dei campionamenti previsto dall'OCC. Possono essere oggetto di campionamento prodotti vegetali o zootecnici, mezzi tecnici e ogni altra matrice che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione d'ispezione, come previsto dalla PRQ 001 e LST 009, che devono essere firmati dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega.

Verifiche successive alla Fase di avvio - Sorveglianza:

Le ispezioni di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la corretta e continua applicazione del metodo di produzione biologico, in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Le ispezioni di sorveglianza saranno effettuate periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno in applicazione del Piano annuale dei controlli previsto dall'OCC; potranno essere effettuate anche senza alcun preavviso. Il Piano annuale dei controlli è basato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità al metodo dell'agricoltura biologica, che consente di definire lo schema più adeguato per controllare ogni singolo Op. In tal modo gli operatori saranno classificati in base ad una frequenza minima annuale di controlli individuando tre gruppi:

- Operatori a basso rischio, per i quali si prevede un controllo;
- Operatori a medio rischio, per i quali si prevedono due controlli;
- Operatori ad alto rischio, per i quali si prevedono tre controlli;

Le classi di rischio sono potenzialmente variabili nel tempo in funzione della criticità dell'Op stesso.

Alla pianificazione delle ispezioni è associato un piano di campionamento la cui elaborazione tiene conto della valutazione della classe di rischio:

- Per gli operatori a basso rischio, non si prevedono campionamenti;
- Per gli operatori a medio rischio, si prevedono i campionamenti su un numero pari al 25 % degli operatori;
- Per gli operatori ad alto rischio, si prevedono i campionamenti su un numero pari al 100 % degli operatori.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

L'ispettore verifica la documentazione riguardante l'attività di importazione poi prosegue la verifica secondo quanto stabilito per l'attività di Preparazione.

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica in funzione di eventuali dubbi emersi durante la verifica ovvero deve applicare il Piano annuale dei campionamenti previsto dall'OCC. Possono essere oggetto di campionamento prodotti vegetali o zootecnici, mezzi tecnici e ogni altra matrice che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione d'ispezione, come previsto dalla PRQ 002 e LST 009, che devono essere firmati dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega.

VERIFICHE DOCUMENTALI:

Oltre l'attività ispettiva presso gli operatori, un ulteriore strumento di controllo è rappresentato dalle verifiche documentali interne.

L'OCC nell'ambito della propria attività può richiedere l'evidenza documentale relativamente a:

- Prodotti, materie prime e ogni altro mezzo di produzione utilizzato (d.d.t., fatture, certificazioni, ecc.);
- Gestione delle annotazioni in relazione ai processi produttivi effettuati (registri e altri documenti del sistema qualità);
- Vendite delle produzioni ottenute nell'ambito della propria attività (d.d.t., fatture, ecc.).

La verifica documentale è da considerare nell'ambito dell'attività di controllo dell'OCC, pertanto il rilievo di eventuali anomalie può generare non conformità.

MISURE DI CONTROLLO RINFORZATO:

Nell'ambito dell'attività di controllo sviluppata, l'OCC prevede nei confronti degli op che manifestano evidenti comportamenti non in linea con gli obblighi previsti dalla normativa vigente, misure di controllo rinforzato.

Le misure di controllo rinforzato saranno applicate nei seguenti casi:

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

1. Segnalazioni OFIS nelle notifiche di irregolarità presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 92 del Reg. CE 889/2008, secondo il sistema informativo europeo "OFIS" (Organic Farming Information System);
2. Rilievi e/o sequestri da parte dell'Autorità pubbliche nazionali competenti per il controllo;
3. Recidive di non conformità gravi che danno come esito provvedimenti di "soppressione delle indicazioni" e/o "sospensione della certificazione".

Le misure di controllo rinforzato avranno durata non inferiore ai tre mesi; durante il suddetto periodo saranno effettuate ispezioni aggiuntive a quelli previsti nel piano di controllo. All'op sarà effettuata opportuna comunicazione nella quale oltre alla durata saranno indicate quante ispezioni aggiuntive saranno effettuate.

Durante le ispezioni saranno effettuati bilanci di massa dei prodotti oggetto di certificazione, indicando sulle relazioni quali processi erano operativi e sono stati oggetto di verifica. Nell'ambito dell'attività sviluppata durante il periodo di controllo rinforzato saranno prelevati campioni di prodotti oggetto di certificazione. Anche le campionature saranno considerate aggiuntive a quelle eventualmente previste nel piano di controllo.

Gli op che rientrano nelle misure di controllo rinforzato non possono operare autonomamente nel sistema "GestCert" per l'emissione delle dichiarazioni di conformità.

Alla fine del periodo individuato come "misura di controllo rinforzato", l'OCC redige apposita relazione nella quale vengono indicate quali azioni ha posto in essere l'operatore per risolvere le non conformità rilevate ed una valutazione generale sullo stato di affidabilità dell'operatore sulla gestione interna in applicazione della normativa vigente.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'OP

L'Op ha l'obbligo di fornire all'OCC ogni assistenza necessaria all'espletamento di un valido controllo della propria attività. In particolare si impegna:

A comunicare all'OCC e all'Amministrazione Pubblica competente eventuali variazioni delle informazioni riguardanti la propria unità produttiva (compreso recapiti postali e telefonici), entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse.

- A dare libero accesso al personale dell'OCC incaricato delle ispezioni, alle unità produttive, ai luoghi di immagazzinaggio, di produzione, di preparazione, ai diversi appezzamenti nonché ai registri aziendali ed ai documenti giustificativi ai fini del controllo. Gli ispettori dell'OCC potranno essere accompagnati da allievi ispettori in addestramento e da altro personale dello stesso OCC;
- Alle ispezioni può partecipare personale di enti che autorizzano l'attività dell'OCC avente funzione di "osservatore" dell'operato dell'ispettore. Gli

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

osservatori possono partecipare alle ispezioni per valutare solo l'attività del personale dell'OCC e non dell'operatore e previo consenso dell'operatore medesimo

- Ad accettare uno o più controlli supplementari, anche improvvisi e/o senza preavviso alcuno.
- Ad informare, non oltre 15 giorni dopo avere appreso la notizia, di ogni contestazione o reclamo, formale o informale, di cui un prodotto certificato dovesse essere oggetto.
- A mantenere costantemente aggiornato un elenco dei reclami/non conformità pervenuti da entità esterne. Per ogni reclamo/non conformità l'Op dovrà definire ed attuare idonee azioni correttive; di questo deve darne sempre evidenza all'OCC.
- Al rispetto, tempestivo e puntuale assolvimento degli oneri economici comportati dal presente documento, nel tempo e con le modalità contemplate al successivo art. 10 del presente documento.
- A custodire con cura i documenti afferenti l'attività di controllo e certificazione prodotti e/o ricevuti dall'OCC o da altri enti. Le copie dei documenti di certificazione fornite ad altri devono essere riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione e conservarli per un periodo di almeno cinque anni, anche nel caso di ritiro dal sistema di controllo;
- A rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nonché dalle prescrizione specifiche dell'OCC.
- A fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa.
- A rispettare la conformità ai requisiti dell'OCC o a quanto specificato dallo schema di certificazione anche quando si fa riferimento alla propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli o materiale pubblicitario;
- A non utilizzare la certificazione in modo da portare discredito all'OCC e non fare alcuna dichiarazione riguardo la propria certificazione che l'OCC possa considerare ingannevole o non autorizzata.
- Ad accettare i provvedimenti a seguito di non conformità decisi dall'OCC nel rispetto delle procedure e fatta salva la possibilità di presentare ricorso.
- Ad accettare, nel caso di ritiro dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'Autorità competente e l'OCC;
- Ad interrompere l'utilizzo di qualsiasi riferimento della certificazione, nel caso di sospensione, revoca e scadenza, anche eventualmente nel materiale

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

pubblicitario ed ad intraprendere tutte le azioni necessarie come richiesto dallo schema di certificazione;

- Ad accettare le misure di controllo rinforzato previste nell'ambito dell'attività di controllo dell'OCC.
- Ad accettare, nel caso di cambio di OCC (proprio o di un subappaltatore), la trasmissione del proprio fascicolo all'OCC subentrante;
- Ad accettare, per conto proprio e dei subappaltatori, a che i vari OCC si scambino informazioni sulle operazioni sottoposte a controllo;
- Ad informare quanto prima le competenti Autorità di controllo o gli OCC di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o subappaltatori;

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L'OCC si impegna ad applicare le normativa vigente in materia di attività di controllo e certificazione di produzioni da Agricoltura Biologica, in particolare:

- provvede alla formazione e all'aggiornamento del fascicolo di certificazione dell'Op;
- effettuare l'ordinaria attività nel rispetto dei piani di controllo, tramite almeno un controllo fisico all'anno nei locali e sui luoghi della produzione, ed eventualmente con controlli aggiuntivi anche senza preavviso.
- comunicare all'op che a seguito di comportamenti non in linea con gli obblighi previsti dalla normativa vigente si applicheranno "misure di controllo rinforzato" definendone le modalità.

Nell'assolvimento dei propri obblighi l'OCC è tenuto al rispetto del segreto professionale per tutto quanto appreso in ragione della propria attività e si obbliga a non divulgare alcuna delle notizie confidenziali apprese tramite i controlli e le ispezioni. Tale obbligo ovviamente non riguarderà eventuali non conformità riscontrate nei confronti dell'Op. In tali casi l'OCC dovrà informare il Mi.P.A.A.F., le Regioni, Province autonome competenti. In caso di non conformità che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico, verranno avvisati anche gli altri OCC.

Art. 6 CAMPIONI ED ANALISI

I prelievi dei campioni saranno effettuati dagli ispettori dell'OCC in presenza dell'Op o del responsabile aziendale o comunque di un incaricato in possesso di regolare delega, il quale sottoscriverà la Scheda Prelievo Campione (MD 016), (la delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Op controllato). La campionatura avviene in quattro aliquote che saranno poste ciascuno all'interno di un contenitore che verrà successivamente sigillato ed etichettato con un codice identificativo rilasciato dall'OCC (Procedura di etichettatura dei campioni di prodotto PRQ 014). Tre delle quattro aliquote saranno acquisite dall'ispettore che le consegnerà all'OCC, una rimarrà presso l'Op ed, a cura di questi, conservato in maniera idonea a garantire che l'aliquota del campione rimanga inalterata nel tempo.

Le aliquote del campione a disposizione dell'OCC, determineranno l'esito della verifica analitica; l'aliquota lasciata all'Op potrà essere utilizzata per riscontri propri.

Le aliquote del campione sono sottoposte a prove accreditate a fronte della norma ISO/IEC 17025.

1. Se l'esito della prima prova è negativa per i principi attivi oggetto della ricerca, l'indagine analitica si conclude e le altre aliquote del campione sono smaltite.
2. L'OCC invierà copia del rapporto di prova all'Op solo su richiesta.
3. Se invece l'esito della prima prova è positivo ad uno o più principi attivi non conformi, si prosegue in tal modo:
    - l'OCC con comunicazione scritta, notifica all'Op l'attività di indagine in corso, comunica il risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento della partita sino alla conclusione dell'indagine e richiede all'Op l'analisi delle cause e eventuali informazioni utili all'indagine;
    - l'Op, entro 10 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, può avvalersi del diritto di richiedere una prova di revisione sulla seconda aliquota custodita dall'OCC, presso un altro laboratorio conforme ai suddetti requisiti, individuato dall'OCC;
    - se l'Op non richiede la prova di revisione, l'OCC procede con la formalizzazione della non conformità;
4. Se l'esito della seconda prova è positivo ad uno o più principi attivi non conformi, l'OCC procede con la formalizzazione della non conformità;
5. Se invece l'esito della seconda prova è negativo per i principi attivi oggetto della ricerca (cioè contrasta col risultato della prima prova), si determina la non sussistenza della non conformità ed il provvedimento cautelativo viene revocato.
6. Il costo dell'analisi sulla prima aliquota sarà a carico dell'OCC, mentre quello relativo all'analisi di revisione sarà a carico della parte soccombente.

L'OCC si riserva di dare in convenzione l'attività di prova a laboratori esterni, accreditati ACCREDIA.

L'Op, nello svolgimento della seconda prova, ha facoltà di nominare un perito di parte.

I nominativi dei laboratori di prova convenzionati con l'OCC sono riportati in un elenco disponibile sul sito www.ecogruppotitalia.it.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

L'OCC, per l'attuazione di un efficiente sistema di controllo, ritiene opportuno effettuare sugli Operatori controllati, oltre le verifiche in azienda, anche una serie di verifiche analitiche su campioni di prova prelevati sui prodotti che si trovano nelle pertinenze dell'azienda.

Il numero di campioni da prelevare per ogni anno varia in base ad alcuni parametri, ma non potrà essere inferiore al 5% del numero degli Operatori assoggettati all'OCC.

I piani di campionamento integrati nel piano di controllo vengono definiti sulla base dei dati raccolti nell'anno precedente per tipologia di prodotto campionato e cioè:

- Numero di campioni effettuati nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il trenta ottobre di ogni anno;
- Tipologia dei prodotti campionati nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il trenta ottobre di ogni anno;
- Numero dei campioni risultati positivi nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il trenta ottobre di ogni anno;
- Andamento climatico.

In base all'analisi dei dati raccolti si procede all'elaborazione e quindi alla validazione del piano annuale dei campionamenti da adottare variando opportunamente le percentuali di campioni da prelevare e verificare per le varie tipologie di prodotto e in funzione della classe di rischio attribuita ad ogni singolo Op.

Il piano annuale dei campionamenti è parte del piano di controllo, viene trasmesso al ministero e agli enti territoriali competenti per verifica e approvazione.

I primi tre parametri sono così definiti: il primo e il secondo sulla base del monitoraggio dell'attività dei Controllori, il terzo dai report trasmessi dai laboratori.

I dati sull'andamento climatico sono acquisiti dagli appositi servizi degli enti pubblici.

a) Aziende agricole

1) Produzioni vegetali**:**

Colture erbacce*:*

(1) <u>Seminativi da foraggio e da granella</u>:

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

- Periodo dei campionamenti: dalla semina alla fase di utilizzazione dei foraggi, il periodo dipende dalle varie specie a dalle realtà climatiche regionali.

- Tipologia dei campioni: campioni di suolo, foglie o frutti prelevati secondo i dettami della PRQ 003.

- Tipologia delle analisi effettuate: multiresiduale per la ricerca di concimi e fitofarmaci non ammessi dal Reg. CE 834/07e successive modifiche ed integrazioni, analisi fisica e/o chimica del suolo, ricerca di OGM.

Colture Orticole:

Trattandosi di una settore produttivo particolarmente sensibile, l'attività di campionamento viene intensificata. Viene effettuato il campionamento dei prodotti sia in fase di crescita che di pre–raccolta. Occorre inoltre differenziare le attività in funzione della tipologia dei metodi produttivi:

(a) Pieno campo:

- Periodo dei campionamenti: sulla base dei tre periodi critici del ciclo produttivo delle varie specie orticole, dalla semina/trapianto alla fase di raccolta. Il periodo dipende dalle varie specie a dalle realtà climatiche regionali. Verifiche ulteriori nei periodi dove ricorre il maggior rischio di attuazione di pratiche di diserbo e concimazione non autorizzate dal CE 834/07 e successive modifiche.

- Tipologia dei campioni: campioni di acqua d'irrigazione, foglie o frutti, suolo agrario e mezzi tecnici prelevati secondo i dettami della PRQ 003.

- Tipologia delle analisi effettuate: multiresiduale per la ricerca di concimi e fitofarmaci non ammessi dal Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, ricerca di ormoni.

(b) Protette:

- Periodo dei campionamenti: sulla base dei tre periodi critici del ciclo produttivo delle varie specie orticole, dalla semina/trapianto alla fase di raccolta. Il periodo dipende dalle varie specie a dalle realtà climatiche regionali. Verifiche ulteriori nei periodi dove ricorre il maggior rischio di attuazione di pratiche di diserbo e concimazione non autorizzate dal Reg. CE 834/07e successive modifiche. Le procedure messe in atto per le colture vengono

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

intensificate a causa delle caratteristiche degli ambienti protetti, al fine di monitorare al meglio le fasi, molto più celeri, di sviluppo e maturazione delle specie.-

- Tipologia dei campioni: campioni di acqua d'irrigazione, foglie o frutti, suolo agrario prelevati secondo i dettami della PRQ 003.

- Tipologia delle analisi effettuate: multiresiduale per la ricerca di concimi e fitofarmaci non ammessi dal Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, ricerca di fitoregolatori, ricerca composti geodisinfestanti.

Colture Vivaistiche:

Le colture vivaistiche presentano particolari cicli produttivi e vanno divise in due categorie principali:

- orticole da trapianto: in questo caso data l'esiguità delle dimensioni delle piante si effettueranno campionamenti sui substrati e sulle acque d'irrigazione.
- altre: si adotteranno i criteri previsti per le colture arboree.

- Tipologia delle analisi effettuate: multiresiduale per la ricerca di concimi e fitofarmaci non ammessi dal Reg. CE 834/07e successive modifiche ed integrazioni, ricerca di fitoregolatori, ricerca composti geodisinfestanti.

Colture Arboree:

Per le colture arboree, data la notevole diversità delle specie, delle patologie legate oltre che alla pianta anche alle condizioni climatiche e della tipologia degli interventi, i campionamenti saranno pianificati in funzione di:

- calendario delle operazioni colturali;
- ciclo produttivo delle specie e varietà coltivate;
- ciclo vitale dei fitofagi chiave o comunque dei parassiti;
- rapporto tra condizioni ambientali e patologie specifiche;
- eventi climatici eccezionali.-

2) Produzioni zootecniche:

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Produzioni zootecniche: le produzioni animali sono soggette a tre tipologie di campionamento:

- foraggi freschi: le attività di campionamento rientrano in quelle descritte al punto 1.1 paragrafo *a* di quest'articolo.
- mangimi, foraggi ed integratori alimentari: saranno prelevati all'interno dei magazzini di stoccaggio aziendale e/o direttamente dalle mangiatoie.
- deiezioni e fluidi organici (latte e sangue): sono operazioni di campionamento di esclusiva pertinenza dei tecnici veterinari.
- tipologia delle analisi effettuate: multiresiduale per la ricerca di fitofarmaci non ammessi dal Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, ricerca di ormoni e zoofarmaci, ricerca di organismi geneticamente modificati.

b)Aziende di preparazione:

I campionamenti sono effettuati in tutte le fasi di lavorazione su: materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Le operazioni di campionamento sono effettuate sia nei magazzini di stoccaggio che direttamente sulle linee di lavorazione.

La tipologia delle verifiche analitiche da effettuare sarà in base alla tipologia dei prodotti oggetto della preparazione (vedi singoli punti precedenti).

c) Aziende agricole che svolgono anche attività di preparazione:

Valgono i criteri stabiliti per i singoli settori di attività.

Le verifiche analitiche si effettuano in base alla tipologia dei prodotti oggetto della preparazione (vedi singoli punti precedenti).

Art. 7 EMISSIONE, USO E DURATA DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE.

L'OCC, ha in uso i seguenti documenti attestanti la certificazione:

1. Attestato di Assoggettamento (MD 002);
2. Documento Giustificativo (MD 003);
3. Certificato di Conformità (MD 073)
4. Documenti di transazione (MD 058);
5. Certificati di controllo dell'importazione (MD 018).

Gli operatori possono utilizzare detti documenti, esclusivamente per indicare che le proprie produzioni sono conformi al metodo dell'agricoltura biologica; non devono essere utilizzati in maniera da screditare l'OCC e devono essere restituiti all'OCC (su richiesta) ovvero devono essere distrutti (la distruzione deve essere documentata) nel caso in cui l'Op rinuncia all'assoggettamento, ovvero è oggetto di provvedimento di esclusione dal sistema di controllo.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Attestato di assoggettamento produttori (MD 002)

Attestato di assoggettamento per produttori agricoli (con produzione vegetale e/o zootecnica) –

Contiene le indicazioni, per singolo appezzamento assoggettato al controllo, relativamente alle superfici (con i riferimenti catastali), alle colture (e/o all'orientamento produttivo) e alla data di inizio e fine conversione.

Sono riportati i dati: della prima notifica e delle successive variazioni e quelli relative alle visite ispettive.

E' rilasciato in prima emissione, su richiesta, a seguito della conclusione del primo iter di verifica. L'Ufficio Certificazione riceve la richiesta dell'Op e valuta la conformità esaminando la documentazione relativa; viene riportato l'anno di riferimento e la data di emissione (che fissa la storicità dei dati inseriti). Per ogni successiva emissione l'Ufficio Certificazione giudica la conformità dell'Op valutando la documentazione relativa (ultima relazione d'ispezione, PAP, PAPZ).

Gli attestati sono firmati dall'Amministratore Unico o da un suo delegato; il funzionario dell'Ufficio Certificazione che è il materiale estensore del documento appone una sigla.

Documento Giustificativo (MD 003) (ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. CE 834/07)

Il "Documento Giustificativo" è il documento rilasciato a ciascun Op inserito nel sistema di controllo dell'OCC che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica.

E' rilasciato dall'OCC sulla base delle visite ispettive effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica ha una validità massima di trentasei (36) mesi dalla data di emissione.

Il documento riporta i dati anagrafici e identificativi dell'Op, la categoria di attività, la data dell'ultimo controllo utile all'emissione del Documento Giustificativo. Il documento ha un numero identificativo, viene indicata la data di emissione, la data di scadenza.

L'Op. al quale è stato rilasciato il Documento Giustificativo non è autorizzato ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico; per avere questa facoltà deve richiedere il Certificato di Conformità (MD 073).

Il Documento Giustificativo è emesso dall'Ufficio Certificazione, alla decisione non partecipa personale eventualmente coinvolto nell'attività di controllo ed è collegiale, è firmato dall'Amministratore Unico o da un suo delegato. Il funzionario dell'Ufficio Certificazione che è il materiale estensore del documento appone il proprio timbro ed una sigla.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Il Documento Giustificativo in originale deve essere custodito dall'Op viene distribuito in copia.

Il Documento Giustificativo può essere revocato dall'Ufficio Certificazione in caso di non conformità riscontrate. Lo stesso Ufficio decide sui provvedimenti da comminare. Il Comitato Tecnico di Certificazione verifica e ratifica periodicamente l'attività ordinaria.

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato del Documento Giustificativo. L'Op ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di commercializzazione di prodotto.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio del Documento Giustificativo.

Nel caso in cui l'Op viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di un Documento Giustificativo in corso di validità è tenuto a restituire il documento nel caso in cui l'OCC ne facesse richiesta.

Certificato di Conformità (MD 073)

Il "Certificato di Conformità" è il documento che attesta per quali prodotti l'Op è autorizzato ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

E' rilasciato dall'OCC sulla base dei dati presenti nei Programmi Annuali, delle visite ispettive effettuate e delle successive valutazioni.

Il Certificato di Conformità è valido solo se allegato al Documento Giustificativo corrispondente.

Il documento riporta gli estremi del Documento Giustificativo di riferimento, ha un numero identificativo, viene indicata la data di emissione (che può essere diversa da quella del Documento Giustificativo al quale è associato) e la data di scadenza (che non può superare quella di validità del Documento Giustificativo al quale è associato).

Il Certificato di Conformità è emesso dall'Ufficio Certificazione, alla decisione non partecipa personale eventualmente coinvolto nell'attività di controllo ed è collegiale, è firmato dall'Amministratore Unico o da un suo delegato. Il funzionario dell'Ufficio Certificazione che è il materiale estensore del documento appone il proprio timbro ed una sigla.

Il Certificato di Conformità in originale deve essere custodito dall'Op viene distribuito in copia.

Il Certificato di Conformità può essere revocato dall'Ufficio Certificazione in caso di non conformità riscontrate. Lo stesso Ufficio decide sui provvedimenti da comminare. Il Comitato Tecnico di Certificazione verifica e ratifica periodicamente l'attività ordinaria.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato del Certificato di Conformità. L'Op ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di commercializzazione di prodotto.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio del Certificato di Conformità.

Nel caso in cui l'Op viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di un Certificato di Conformità in corso di validità è tenuto a restituire il documento nel caso in cui l'OCC ne facesse richiesta.

Documenti di transazione (MD 058)

L'Op licenziatario deve, per i prodotti sfusi e non etichettati, gestire le transazioni commerciali con le relative dichiarazioni di conformità, mediante un sistema informatico attraverso la rete Internet. Il sistema denominato "GestCert" consente all'Op, a seguito di regolare autorizzazione concessa dall'OCC, di emettere dei documenti (MD 058) che riportano i dati dell'Op licenziatario, i dati del destinatario con l'evidenza dell'OCC cui è assoggettato ai sensi del Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, il prodotto oggetto della transazione, l'anno di produzione, la quantità e il riferimento del documento fiscale.

Il documento deve essere sottoscritto dall'Op titolare della notifica ovvero dal responsabile tecnico munito di regolare delega (la delega non sarà necessaria nel caso in cui il responsabile delegato e un dipendente della ditta)

L'Op una volta inseriti i dati e confermata l'esattezza degli stessi, non potrà apportare modifiche al documento. Il sistema "GestCert", quindi, invia un messaggio di posta elettronica che viene ricevuto dall'OCC, che gestisce l'informazione nell'ambito delle ordinarie procedure di controllo.

L'Op sarà autorizzato all'emissione dei documenti di transazione solamente per i prodotti elencati nel Certificato di Conformità in corso di validità. La responsabilità di quanto inserito nel documento di transazione e dell'immissione del prodotto sul mercato sono a carico dell'Op. L'acquirente può verificare la regolarità della transazione inserendo il riferimento nell'apposito form di ricerca presente sul sito Internet www.ecogruppoitalia.it (servizi).

Il documento di transazione è annullabile solamente a fronte di esplicita e formale richiesta inviata all'OCC

Il documento di transazione ha validità solamente nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea.

Gli operatori che non hanno la possibilità di gestire i documenti di transazione con il sistema on-line, possono fare richiesta all'OCC del documento cartaceo da compilare manualmente. In questo caso l'Ufficio Certificazione crea dal sistema

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

un documento di transazione con il numero identificativo ed i dati dell'Op richiedente. Questi completa il documento e ne trasmette una copia all'acquirente ed una copia all'OCC che inserirà i dati nel sistema informatico in modo da renderli pubblici.

Certificato di controllo per l'importazione (MD 018)

Il certificato di controllo per l'importazione (per paesi extracomunitari) è un documento che attesta la conformità, dei prodotti specificati, al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni ed alla normativa nazionale vigente.

Egli presenta, per iscritto all'Ufficio Certificazione la richiesta di emissione del certificato di controllo per l'importazione giustificandola con l'invio in allegato dei documenti fiscali che dimostrano la vendita (d.d.t. o fattura).

Il certificato di controllo per l'importazione riporta i riferimenti dell'Op, del destinatario, della quantità e del prodotto oggetto di certificazione ed il riferimento del documento fiscale.

Il certificato di controllo per l'importazione non ha scadenza e riporta la data di emissione.

Art. 8 AUTORIZZAZIONI ALLA STAMPA DELLE ETICHETTE, RILASCIO, DURATA E RITIRO

L'Op può fare riferimento al metodo di produzione biologico per i prodotti ottenuti in applicazione del Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni direttamente sulle etichette o sulle confezioni nel rispetto della normativa vigente.

L'autorizzazione alla stampa di etichette è concessa dall'OCC. L'Op deve inoltrare richiesta scritta all'Ufficio Certificazione (MD 015) che decide se attivare ulteriori verifiche o concedere l'autorizzazione (MD 013). L'Op è tenuto a trasmettere all'OCC la bozza definitiva dell'etichetta poiché in caso di mancata evidenza l'OCC può annullare l'autorizzazione concessa.

La validità temporale dell'autorizzazione è legata al numero di etichette autorizzate.

L'Autorizzazione alla Stampa delle Etichette viene concessa per specifiche tipologie di prodotto assegnando un codice che non sarà inserito in etichetta ma servirà per identificare il lotto di etichette autorizzato. L'Op è tenuto a mantenere aggiornata una contabilità delle etichette utilizzate per singola autorizzazione e renderla disponibile al controllo dell'OCC

Le autorizzazioni alla stampa di etichette possono essere revocate dall'Ufficio Certificazione in caso di non conformità riscontrate. Lo stesso Ufficio decide sui provvedimenti da comminare. Il Comitato Tecnico di Certificazione verifica e ratifica periodicamente l'attività ordinaria.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato delle autorizzazioni alla stampa di etichette concesse. L'Op ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di etichettatura e commercializzazione di prodotto.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio delle autorizzazioni concesse. L'Op sarà tenuto al risarcimento del danno conseguentemente cagionato e dell'accaduto si informeranno le Autorità pubbliche competenti.

Nel caso in cui l'Op viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di etichette autorizzate con i riferimenti all'agricoltura biologica è tenuto a darne comunicazione scritta all'OCC, il quale può chiedere la distruzione (che deve essere documentata) ovvero decidere di ritirarle.

Art. 9 USO DEL MARCHIO

Il certificato di conformità rilasciato dall'OCC ed il relativo marchio di certificazione rimangono di proprietà esclusiva dell'OCC. Tutte le etichette e gli imballi, tutti i marchi, tutta la pubblicità diretta a rilevare l'esistenza della licenza o della certificazione da parte dell'OCC dovranno essere autorizzati espressamente e per iscritto. Le modalità per la concessione dell'uso del marchio sono specificati nel REG 003 (Condizioni Generali per l'uso del marchio)

Art. 10 ONERI ECONOMICI

Il costo del processo di controllo e certificazione è stabilito in base al Tariffario vigente pubblicato sul sito Internet www.ecogruppoitalia.it e affisso all'Albo presso le sedi dell'OCC. L'Op che intende conoscere preventivamente il costo del servizio di controllo e certificazione può utilizzare la *Richiesta di Offerta* (MD 061). L'Op al momento della trasmissione della *Notifica Attività con Metodo Biologico* e la *Domanda di Assoggettamento* (MD 045), anche in caso di non idoneità della propria azienda in fase di avvio, accetta il Tariffario vigente ed è comunque tenuto a corrispondere la tariffa annuale prevista.

L'evidenza della tariffa, sia in fase preventiva che in fase definitiva, verrà inviata all'Op a mezzo specifica comunicazione (MD 060). Il pagamento della tariffa annuale dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento inviata dall'Ufficio Amministrativo dell'OCC

Le spese delle analisi non graveranno sul singolo Op, ma la tariffa determinata dall'Ufficio Amministrativo comprenderà una quota che sarà utilizzata per la gestione delle spese di analisi. Nel caso di analisi di revisione, le spese saranno a carico della parte soccombente.

L'OCC provvederà a saldare i compensi dei Laboratori di Analisi nell'ambito della ordinaria attività di controllo e certificazione. Nel caso in cui si dovessero

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

verificare situazioni che determineranno la necessità di effettuare delle verifiche analitiche non previste nell'ambito dell'attività prevista dall'OCC (richieste di riscontro formulate dall'Autorità di Vigilanza, da altri OCC, ecc), le spese saranno a totale carico dell'Op.
I costi connessi alle misure di controllo rinforzato, saranno posti totalmente a carico degli Op. e saranno aggiuntive a quelli relativi all'ordinario processo di controllo e certificazione; comprese le spese delle verifiche analitiche effettuate.

Il mancato pagamento di quanto richiesto dall'OCC potrà comportare l'applicazione provvedimenti a carico dell'Op. con il conseguente ritiro della certificazione e l'annullamento di tutte le licenze in ipotesi già concesse.

Art. 11 NON CONFORMITA' E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'Op o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'Op, di provvedimenti corrispondenti da parte dell'OCC; essi sono applicati in maniera proporzionale all'importanza, alla natura ed alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

- **Inosservanza**

L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello *status* aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o affidabilità dell'Op.

Le inosservanze comportano l'applicazione di un provvedimento di ***diffida***

Diffida

La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

Per il trattamento della non conformità e la verifica di quanto indicato nel provvedimento si prevedono tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza e saranno indicati nella comunicazione inviata all'operatore.

- **Irregolarità**

L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello *status* aziendale.

Le irregolarità comportano l'applicazione di un provvedimento di ***soppressione delle indicazioni biologiche.***

Soppressione delle indicazioni biologiche

La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'Op di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

Per il trattamento della non conformità e la verifica di quanto indicato nel provvedimento si prevedono tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità e saranno indicati nella comunicazione inviata all'operatore.

- **Infrazione**

L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'OCC e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'Op.

Le infrazioni comportano l'applicazione di un provvedimento di ***sospensione della certificazione*** o di ***esclusione dal sistema di controllo***.

Sospensione della certificazione

La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo definito nel provvedimento, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologico e comporta anche la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato.

Nel periodo di sospensione l'Op è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. CE 834/07.

Per il trattamento della non conformità si prevedono tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'infrazione e saranno indicati nella comunicazione inviata all'operatore. La verifica del rispetto di quanto indicato nel provvedimento deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

Esclusione dell'Operatore

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

L'esclusione dell'Op consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte dell'OCC e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici. L'esclusione, se del caso, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.

Avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Op nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'Op non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'OCC. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stato applicato il provvedimento di esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata.

La decisione sui provvedimenti a seguito di non conformità è dell'Ufficio Certificazione che valuta i rilievi emersi durante la fase di controllo: la comunicazione all'Op viene effettuata a firma dell'Amministratore Unico.

Tutti i provvedimenti saranno oggetto di valutazione, per la ratifica delle non conformità riscontrate e i conseguenti provvedimenti comminati, da parte del Comitato Tecnico di Certificazione.

Tutte le non conformità rilevate e i conseguenti provvedimenti oltre che all'Op saranno comunicate al Mi.P.A.A.F., le Regioni e Province autonome interessate. In caso di irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico, verranno avvisati anche gli altri OCC. L'invio della comunicazione sarà effettuato a mezzo posta raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata (PEC) o mezzo equivalente. Le comunicazioni possono essere anticipate anche a mezzo fax.

I provvedimenti a seguito di non conformità sono gestite applicando le modalità previste nella PRQ 005 (Procedura di erogazione dei provvedimenti a seguito di non conformità).

Art. 12 RICORSI

Gli operatori inseriti nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC hanno la facoltà di presentare ricorso contro decisioni e/o provvedimenti comunicati dall'OCC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento del provvedimento/decisione.

Il ricorso viene gestito dal RQ applicando le modalità previste nella PRQ 006 (Procedura di ricorso) disponibile sul sito Internet www.ecogruppoitalia.it.

Nel caso in cui il contenzioso non abbia risoluzione tra le parti si potrà adire le vie legali considerando foro competente quello di Catania.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta

Art. 13 RECLAMI

Tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo dell'OCC devono tenere registrazione dei reclami relativi alle attività e dei prodotti oggetto di certificazione. L'OCC durante la propria attività di controllo ha facoltà di verificare la gestione dei reclami in funzione delle azioni correttive intraprese e per la soluzioni degli stessi.

Tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo dell'OCC hanno la possibilità di inoltrare reclami scritti nel caso dovessero riscontrare inefficienze o altre anomalie nell'attività della stessa. I reclami saranno gestiti dal RQ applicando le modalità previste nella PRQ 009 (Procedura per il trattamento dei reclami).

Art. 14 INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO

Per tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo dell'OCC viene mantenuta aggiornata una banca dati disponibile alla consultazione dove si trovano i riferimenti della sede dell'azienda certificata ed i prodotti oggetto di certificazione.

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno parzialmente, senza sua autorizzazione scritta